

Società Aeroporti di Roma S.p.A.  
Via dell'Aeroporto di Fiumicino, 320  
00050 Fiumicino

Direzione Aeroportuale di Fiumicino

Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti

Direzione Centrale Sviluppo Economico  
Sede

Oggetto: Aeroporto di Fiumicino – Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Codice della Navigazione;


vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;

visto il d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla sopra citata Direttiva Comunitaria, in particolare gli artt. 4 e 5;

vista la regolamentazione emanata dall'Ente nell'ambito delle proprie funzioni, e in particolare: il Regolamento "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" ed. n. 5 del 23 aprile 2012, la circolare APT-02B del 22 novembre 2013 "Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra";

vista l'istanza prot. A004885 del 24 giugno 2011 con la quale la Società A.d.R. S.p.A. ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 18/99, ha chiesto di limitare a n. 4 prestatori e n. 2 vettori in autoproduzione l'accesso ai servizi di assistenza a terra delle categorie 3 (assistenza bagagli), cat. 4 (assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile) e cat. 5 (assistenza operazioni in pista, con esclusione della sottocategoria 5.7. trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento) dell'allegato A) del citato d.lgs., sottolineando, con uno studio allegato, la saturazione degli spazi disponibili per le attività di assistenza a terra sull'aeroporto di Fiumicino;





preso atto che, nonostante la richiesta di limitare il mercato la dinamica dei servizi di assistenza a terra in un primo periodo non ha fatto registrare momenti di particolari criticità legati al numero dei prestatori certificati sullo scalo, successivamente invece la particolare congiuntura negativa del settore ha fatto registrare risultati di gestione negativi che hanno inciso sull'assetto tecnico-organizzativo di alcuni *full handler* presenti sullo scalo;

vista la propria nota prot. 0088646 del 24 luglio 2013 con la quale è stato disposto, al fine di evitare fenomeni di congestione - soprattutto in occasione di picchi operativi - il non accoglimento di nuove richieste per ulteriori certificazioni, e altresì di svolgere un'analisi funzionale operativa sullo scalo;

vista l'istanza prot. n. 000786 del 18 febbraio 2014 con la quale la Società A.d.R. S.p.A. ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 18/99, ha reiterato la richiesta di limitare a n. 3 prestatori e n. 2 vettori in autoproduzione l'accesso alle categorie sopra richiamate dei servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Fiumicino;

vista l'analisi funzionale operativa, allegata alla predetta istanza e sviluppata secondo un modello di simulazione dinamica del traffico veicolare - costruita con l'uso di software mirato - e sulla base di un'analisi di *safety* elaborata secondo le procedure di *risk management* del gestore;

vista la nota integrativa prot. A001888 del 25 marzo 2014, con la quale la Società A.d.R. S.p.A. a supporto della precedente istanza di limitazione e in risposta alle sollecitazioni rivolte da questo Ente a tutti gli operatori del trasporto aereo nell'ambito del tavolo di lavoro riunitosi il 12 marzo 2014, per riflessioni comuni in materia di servizi di assistenza a terra, ha fornito ulteriori elementi volti all'adozione del provvedimento di limitazione;

vista la relazione istruttoria compiuta dalle Strutture dell'ENAC - Direzione Operatività Aeroporti e Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti - prot. 00442224/DG del 29 aprile 2014 e le relative risultanze, in termini di valutazioni di ordine tecnico, normativo e fattuale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

considerato che le conclusioni dell'istruttoria hanno dimostrato il fondamento della richiesta a causa delle condizioni di saturazione degli spazi a disposizione per i prestatori di servizi di *handling*, sia per il particolare impianto del *layout air-side* dell'aeroporto di Fiumicino che incide ulteriormente sulle condizioni di saturazione, sia per il rilevante numero di mezzi autorizzati ed utilizzati per le diverse attività aeroportuali;

considerato che quanto rappresentato ha un impatto sulla *safety* aeroportuale e dà luogo a una matrice del rischio applicata agli *Hazard* individuati, e che pertanto la qualificazione dei medesimi ricade nell'area di "tollerabilità" la cui portata va ricondotta verso il livello di "accettabilità" attraverso opportune mitigazioni;

considerato che la situazione è destinata ad aggravarsi a causa dei cantieri già in atto e di prossima apertura pianificati sull'air side, che sottrarranno ulteriori aree

operative alla movimentazione e alla sosta di mezzi ed attrezzature impiegati nelle operazioni di assistenza a terra.

Tutto ciò premesso,

considerate le risultanze dell'istruttoria condotta, dalla quale emerge che lo scalo di Fiumicino è caratterizzato da una limitata capacità, che impone una limitazione dell'accesso agli operatori per i servizi di assistenza a terra

DISPONE,

in accoglimento della richiesta della Società Aeroporti di Roma S.p.A., l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Fiumicino limitato a n. 3 prestatori di servizi di assistenza a terra e n. 2 vettori in autoproduzione.

Tale limitazione, ai sensi degli artt. 4, co. 2 e 5, co. 2, del D.Lgs. 18/99 è fissata per i seguenti servizi di assistenza a terra, di cui all'Allegato A) del cit. D.Lgs.:

- cat. 3. Assistenza bagagli;
- cat. 4. Assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile;
- cat. 5. Assistenza operazioni in pista (con esclusione della sottocategoria 5.7. trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento).

L'individuazione dei prestatori e dei vettori in autoproduzione dovrà avvenire tramite l'esperienza di gara, così come previsto dall'art. 14 del Regolamento Enac "Certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra" ed. n. 5, del 23 aprile 2012.

Per quanto riguarda l'autoproduzione, essendo al momento presente solo un solo vettore, si procederà alla selezione tramite gara nel momento in cui si dovesse presentare la richiesta ad operare i servizi di handling limitati da parte di un altro vettore.

I prestatori selezionati, a norma del punto che precede, dovranno prestare i servizi di assistenza a terra per una durata massima fissata ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 18/99, in anni sette.

La Società A.d.R. S.p.A. è invitata a trasmettere, con la massima urgenza, la bozza del bando di gara ed il relativo capitolato, previa consultazione del Comitato degli Utenti, per la relativa formale approvazione da parte dell'Enac.

In considerazione dei tempi necessari a dare attuazione alle procedure selettive, la limitazione viene fissata con decorrenza 30 giugno 2015.

La locale Direzione Aeroportuale è invitata a dare pubblicità al provvedimento.

Dott. Alessio Quaranta

